***Indice***

[**Contratto di sviluppo software** 2](#_Toc12374110)

[**Allegato “A”** 4](#_Toc12374111)

# **Contratto di sviluppo software**

Gruppo GL3 per Accademia delle Belle Arti di Udine

1. Fornitura. L’Azienda si obbliga a fornire al Cliente ai termini e alle condizioni che seguono programmi che soddisfano le specifiche funzionali e tecniche e la documentazione fornite dal cliente e descritte nell’Allegato “A”. I programmi forniti saranno corredati da adeguata documentazione (descrizione delle procedure, manuale d’uso).
2. Informazioni e specifiche tecniche. Il Cliente assume la piena responsabilità della formulazione delle specifiche funzionali e tecniche. L’azienda non risponde quindi del funzionamento delle apparecchiature del Cliente o della loro indisponibilità, né degli errori eventualmente commessi nella redazione delle specifiche funzionali e tecniche. Eventuali variazioni delle specifiche tecniche, di qualsiasi entità, sono efficaci solo se espressamente accettate dall’Azienda. Inoltre, l’Azienda si riserva di modificare i programmi forniti, ferma la loro funzionalità alle specifiche. Eventuali correlative variazioni di prezzo dovranno essere preventivamente concordate.
3. Proprietà – Uso – Riproduzione. I programmi diventeranno di proprietà del Cliente che avrà facoltà di usarli e riprodurli a suo piacimento esclusivamente per uso interno. Analogo diritto è tuttavia riservato anche all’Azienda, che si riserva anche il diritto della riproduzione dei programmi a fini di commercio. Il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei programmi e a proteggere i diritti dell’Azienda. L’Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell’Azienda o con la sua collaborazione in connessione alla prestazione dei servizi richiesti potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna. Resta peraltro inteso che qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si concretino in invenzioni, scoperte o miglioramenti, esse saranno di proprietà dell’Azienda, la quale peraltro concede al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte, miglioramenti.
4. Consegna. I programmi saranno consegnati all’indirizzo indicato dal Cliente secondo i termini previsi nell’Allegato “A”. In ogni caso l’Azienda non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
5. Collaudo. Il Cliente si obbliga a consentire al personale dell’Azienda di utilizzare le apparecchiature a cui sono destinati i programmi senza addebiti per consentire o verificare i programmi. Esaurita la fase di verifica alla quale è in facoltà del Cliente di partecipare l’Azienda comunicherà al Cliente che i prodotti eseguono regolarmente le operazioni descritte nelle specifiche tecniche utilizzando test predisposti dall’Azienda in base alle indicazioni del Cliente. Trascorsi 15 giorni da tale comunicazione senza che siano pervenute contestazioni da parte del Cliente i programmi si considereranno consegnati e accettati. Ogni ulteriore prestazione di assistenza richiesta dal Cliente per consentire ai suoi dipendenti di utilizzare i programmi sarà fatturata dall’Azienda sulla base delle tariffe descritte nell’Allegato “A”.
6. Corrispettivi. In corrispettivo dei programmi e delle prestazioni necessarie per realizzarli il Cliente si obbliga a corrispondere all’Azienda le somme indicate nell’Allegato “A” alle scadenze ivi indicate.
7. Responsabili del contratto. Il Cliente si obbliga a designare, entro 10 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una persona di sua fiducia autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni dell’Azienda relative alla realizzazione dei programmi e responsabile in via esclusiva del presente contratto per conto del Cliente nei confronti dell’Azienda. Contestualmente alla stipulazione l’Azienda nomina suo rappresentante responsabile del presente contratto la persona indicata nell’Allegato “A”.
8. Recesso. In caso recesso unilaterale, il Cliente è obbligato a pagare immediatamente i corrispettivi pattuiti per l’intera fornitura quale che sia l’avanzamento dei lavori.
9. Responsabilità. L’Azienda non risponde dei danni né direttamente né indirettamente causati dall’uso o dal mancato uso dei programmi. L’Azienda si obbliga solo ed esclusivamente per 12 mesi dalla consegna dei Programmi alla eliminazione a sue spese di vizi e difformità, esclusa qualsiasi riduzione del prezzo pattuito. La garanzia è peraltro condizionata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema e al corretto uso del sistema da parte del Cliente, ed è efficace solo se i programmi non vengono modificati né incorporati in tutto o in parte in altri programmi.

L’AZIENDA IL CLIENTE

Data:

# **Allegato “A”**

Al contratto di sviluppo software stipulato tra il gruppo GL3 e l’Accademia delle Belle Arti di Udine in data …

* Specifiche tecniche e documentazioni relative ai programmi fornite dal Cliente. Fare riferimento al documento dei requisiti.
* Indirizzo e termini per la consegna. Università degli Studi di Udine, Polo Scientifico, via delle Scienze 106, 33100 Udine, in data 19/07/2019.
* Luogo di installazione. Accademia di Belle Arti G.B Tiepolo, Viale Ungheria 22, 33100 Udine.
* Responsabile del contratto per l’Azienda. Di Benedetto Gianluca.
* Responsabile del contratto per il Cliente. Marzona Anna.
* Corrispettivi. € 10.000.
* Condizioni di pagamento. L’importo pattuito andrà versato entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui i programmi saranno considerati consegnati ed accettati dal Cliente (condizioni specificate all’interno del contratto).
* Condizioni particolari. I corrispettivi da versare per il supporto e la manutenzione dei programmi nei periodi successivi alla scadenza della garanzia seguono la seguente tariffazione: € 1000 ogni anno per supporto e interventi di manutenzione correttiva; per interventi urgenti, interventi di manutenzione perfettiva o adattativa i corrispettivi dovranno essere concordati prima degli interventi stessi.

L’AZIENDA IL CLIENTE